

Bruxelles, 29 settembre 2025
(OR. en)

13344/25
ADD 1

FISC 253
ECOFIN 1261
ONU 55

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	ALLEGATO della Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza i negoziati in sede di Nazioni Unite per un accordo sul secondo protocollo preliminare della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e sulle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o che incidono su di esso
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 584 annex.

All.: COM(2025) 584 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
COM(2025) 584 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di Decisione del Consiglio

**che autorizza i negoziati in sede di Nazioni Unite per un accordo sul secondo protocollo
preliminare della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale
internazionale e sulle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o
che incidono su di esso**

ALLEGATO

Insieme agli Stati membri, l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati relativi a una convenzione quadro e ai due protocolli preliminari sulla cooperazione fiscale internazionale in sede di Nazioni Unite per garantire che le disposizioni convenute non siano in contrasto con il diritto dell'UE. In attesa di ulteriori sviluppi, tali direttive di negoziato iniziali delineano le condizioni per i negoziati del secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali, o le questioni oggetto di negoziato nell'ambito della convenzione quadro relative al secondo protocollo preliminare o che incidono su di esso, in particolare:

- (1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- (2) il processo negoziale consente la partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi, compresi la società civile, il settore privato, il mondo accademico e le organizzazioni non governative;
- (3) tutti i contributi ricevuti dall'insieme dei membri delle Nazioni Unite sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- (4) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico per l'elaborazione simultanea della convenzione quadro e dei relativi protocolli preliminari.

Nell'ambito dei negoziati l'Unione dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi generali seguenti:

- (5) il secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali contribuisce alla stabilità, alla certezza e alla coerenza dell'architettura fiscale internazionale;
- (6) nel corso dei suoi lavori il comitato negoziale intergovernativo dovrebbe tenere conto dei lavori di altri forum pertinenti, delle potenziali sinergie e degli strumenti, dei punti di forza, delle competenze e delle complementarità esistenti disponibili nelle molteplici istituzioni coinvolte nella cooperazione fiscale a livello internazionale, regionale e locale. Occorre evitare la frammentazione delle norme internazionali o inutili duplicazioni;
- (7) il secondo protocollo preliminare dovrebbe essere compatibile con gli impegni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in relazione ad altri accordi internazionali di cui sono parti e dovrebbe essere evitato qualsiasi impatto negativo sull'effettiva applicazione di tali accordi internazionali;
- (8) le disposizioni del secondo protocollo preliminare dovrebbero essere pienamente allineate al quadro giuridico internazionale sulla protezione dei diritti umani. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di ottemperare al diritto dell'UE, compresi i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali;
- (9) il secondo protocollo preliminare dovrebbe includere una o più clausole che consentano agli Stati membri dell'UE, nelle loro relazioni reciproche, di continuare ad applicare il diritto dell'UE nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del secondo protocollo preliminare e che consentano ai contribuenti di scegliere lo strumento che ritengono opportuno per risolvere le controversie. Un meccanismo di risoluzione delle controversie istituito ai sensi della convenzione dovrebbe

salvaguardare la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretare il diritto dell'Unione;

- (10) i negoziati del secondo protocollo preliminare dovrebbero portare a un risultato finale che possa essere sostenuto dal più ampio numero di parti possibile.